



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

IL DIRETTORE

**BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 15 DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA, SETTORE
TECNICO, PRESSO L'AGENZIA NAZIONALE DELLA SICUREZZA DELLE
FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI –
ANSFISA**

visto il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130 recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*” che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali che ha acquisito le competenze di ANSF ed è succeduta a questa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il Decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a valere anche nel seguito), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, concernente il Regolamento recante “*Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA*”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

visto il Decreto 13 febbraio 2020, n. 25 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, recante il “*Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA*”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

viste le disposizioni normative in tema di funzioni e competenze di ANSFISA:

(i) nel settore della sicurezza delle ferrovie, tra le quali il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie” e il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante “Attuazione della direttiva UE 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)”;



(ii) nel settore delle infrastrutture stradali e autostradali, tra le quali il citato art. 12 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, come da ultimo modificato, per quanto di interesse, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121;

(iii) nel settore degli impianti fissi, tra le quali, oltre al il citato art. 12 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, l'art. 9, commi 5 e 6, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014 e del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021, con cui l'Ing. Domenico De Bartolomeo è stato nominato Direttore dell'Agenzia, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata massima di un triennio, registrato alla Corte dei Conti in data 21 giugno 2021, n. 1, prot. 2106;

visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2020 di nomina del Comitato direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30 novembre 2020;

visto il citato D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha apportato modificazioni all'art. 12 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130, riguardanti, tra l'altro:

- (i) il comma 9, in ordine alla dotazione organica dell'Agenzia portandola a "668 unità, di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale";
- (ii) l'adeguamento dello Statuto, del Regolamento di Amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia entro 90 giorni dalla predetta legge di conversione;

viste le proposte di revisione, modifica e aggiornamento dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione di ANSFISA, prot. ANSFISA n. 0028286 del 17 dicembre 2021;

visti i provvedimenti con i quali è stata disposta l'organizzazione provvisoria degli uffici e segnatamente: Decreto Direttoriale prot. ANSFISA n. 330 del 10/12/2020, Decreto Direttoriale prot. ANSFISA n. 16203 del 20/07/2021 e Decreto Direttoriale prot. ANSFISA n. 30347 del 31/12/2021, emanati nelle more dell'adozione dello "Statuto ANSFISA" e del "Regolamento ANSFISA", ai fini della prima operatività dell'Agenzia stessa;

visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;



visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare:

- l'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001, secondo cui “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e *perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. [...]*”;
- l'art. 28, comma 1 che disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;

visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, ed in particolare, l'art. 8 che disciplina i concorsi per titoli ed esami;

visto il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e concernente il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente;

visto il D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78, recante il Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70, recante il “*Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

vista la dotazione organica del personale dell’Agenzia pari a n. 668 unità di cui n. 48 di livello dirigenziale non generale e n. 3 uffici di livello dirigenziale generale, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 121/2021, che ha introdotto modificazioni all’art. 12, comma 9, lett. b) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130;

visto il Decreto Direttoriale prot. ANSFISA n. 14569 del 30/06/2021 di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2021-2023 dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;

visto il comma 15 dell’art. 12 del citato Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, con il quale l’Agenzia è autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 205 unità di personale e n. 19 dirigenti nel corso dell’anno 2019 e di n. 134 unità di personale e n. 13 dirigenti



nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9;

visto l'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019 n. 56, come modificato dall' art. 1, comma 14-ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021 n. 113 che, nell'adottare misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, che *“fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

visto l'art. 12 comma 16 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede che al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC;

visto il CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, di riferimento per il personale dirigente e le disposizioni stabilite dai CCNL ENAC già applicabili all'Agenzia, in quanto compatibili col CCNL Funzioni centrali – personale dirigente e non dallo stesso disapplicate;

vista, altresì, la nota prot. 15269 del 9 luglio 2021 con cui l'Agenzia ha attivato la procedura *ex art. 34-bis* del D.Lgs. n. 165/2001 nel cui ambito ha indicato le professionalità da assumere, i profili e le sedi di lavoro;

visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;

visto l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente *“Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni”*;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”*



e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il “*Regolamento recante norme per l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

vista la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 4, comma 45, che prevede che per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura, fissato dal bando e compreso tra i 10 e i 15 euro;

visti i D. Lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003, concernenti rispettivamente, l’attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;

vista la Legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché il D.Lgs. n. 5/2010, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

visto il DM del 12 novembre 2021 che introduce misure per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

visto quanto disposto dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 28 maggio 2021, n. 76, recante “*Misure urgenti per il*



contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

visto quanto disposto, altresì, dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;*

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 249 relativo alla semplificazione e allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevede che *“con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”;*

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 1° aprile 2022, recante *“Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 aprile 2022, n. 79;

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, recante *“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2022, n. 126;

vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;*

visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici e in particolare il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione



e l'innovazione del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e le classi di laurea di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*;

vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

visto l'art. 1014 comma 3 e l'art. 678 comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *“Codice dell'Ordinamento militare”* e successive integrazioni e modificazioni;

considerata l'individuazione dei profili professionali dei dirigenti, aree tecnica, come da Bando di concorso la cui adozione è oggetto del presente Decreto Direttoriale;

vista la Direttiva n. 3/2018 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante Linee guida sulle procedure concorsuali, nonché i Bandi-tipo pubblicati dal Dipartimento della Funzione pubblica;

vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021, *“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”*;

considerato che il D.L. n. 109/2018 prevede che l'ANSFISA ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con possibili articolazioni territoriali;

considerata l'esigenza di procedere all'acquisizione di nuovi dirigenti tecnici con conoscenze approfondite della normativa nazionale e comunitaria, esperti di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali e dei relativi impianti, analisi del rischio, sistemi di gestione della sicurezza e normativa di settore, attività ispettiva e di vigilanza;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;

vista, in ogni caso, ogni ulteriore disposizione dettata dalla normativa di interesse per la procedura in oggetto;



effettuate le valutazioni interne in relazione alle professionalità necessarie all'ANSFISA, in relazione alle nuove ed accresciute competenze, nonché tenuto conto della pianificazione pluriennale delle attività, delle direttive e della performance;

viste le disposizioni normative/provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento dei dirigenti oggetto del presente Bando di concorso;

preso atto che le professionalità di interesse, in relazione al contenuto specialistico delle conoscenze richieste, dovranno svolgere le funzioni istituzionali di ANSFISA;

considerato che sono in corso di definizione le modifiche dello Statuto di ANSFISA (citato D.M. 28 gennaio 2020, n. 24), nonché del Regolamento di amministrazione di ANSFISA (citato D.M. 13 febbraio 2020, n. 25) il cui adeguamento si è reso necessario anche in ragione dell'ampliamento delle competenze dell'Agenzia in virtù di quanto disposto, da ultimo, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, e dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 09 novembre 2021, n. 156, e, conseguentemente, sono in corso di definizione i contingenti e le articolazioni, centrali e territoriali, dell'Agenzia;

ritenuto che la sede di lavoro per il personale oggetto del presente Bando sarà individuata tra la sede e le articolazioni centrali dell'Agenzia con le modalità indicate nel bando di concorso, fermo restando che con successive procedure di interpello verranno attribuiti gli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, definite le sedi degli incarichi stessi individuate tra la sede e le articolazioni centrali e territoriali dell'Agenzia;

considerato che ANSFISA si avvale di una società terza per il supporto nella prestazione dei servizi concorsuali e quale gestore della piattaforma informatica sulla quale verranno ricevute e gestite le domande di ammissione al concorso, Adecco Italia S.p.A., scelta e contrattualizzata con procedura sul MePA di Consip S.p.A.;

visti gli atti autorizzativi del Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento - Servizio per la gestione e il supporto - all'avvio delle procedure concorsuali, atti ANSFISA prot. 0025567.10-11-2021;

sentito il Comitato direttivo che ha espresso il parere favorevole all'avvio di tale procedura nella riunione del 4 luglio 2022;

DECRETA

l'adozione del seguente



**BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 15 DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA, SETTORE
TECNICO, PRESSO L'AGENZIA NAZIONALE DELLA SICUREZZA DELLE
FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI –
ANSFISA**

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 (quindici) dirigenti di seconda fascia, settori tecnici, da inquadrare nel ruolo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (nel seguito anche solo "Agenzia" o "Amministrazione" o "ANSFISA") - ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130.
2. L'assegnazione della sede di lavoro per il personale oggetto del presente Bando sarà individuata tra le sedi centrali e le articolazioni territoriali dell'Agenzia, di cui all'Allegato A, a seguito di specifiche procedure di interpello.
3. La percentuale dei posti riservati al personale dipendente ANSFISA è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.
4. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Requisiti di ammissione per la partecipazione e titoli di preferenza

1. I candidati per i profili inerenti al presente Bando devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell'assunzione in servizio, dei seguenti requisiti generali:
 - a. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001. I soggetti di cui al citato articolo 38 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174/1994;



- b. essere in possesso del Diploma di Laurea quinquennale (DL) in Ingegneria ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, oppure corrispondenti Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS), rilasciato da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; per le classi di laurea, si applica quanto stabilito nei decreti di equiparazione D.M. 9 luglio 2009 e D.M. 26 aprile 2011. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa; a tale fine, il titolo deve essere stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero deve essere stata attivata la predetta procedura di equivalenza. In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva alle prove concorsuali in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it ;
- c. aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere;
- d. essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di servizio:
- essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;
 - essere dipendente delle amministrazioni statali reclutato a seguito di corso-concorso, con un servizio di almeno quattro anni;
 - essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, munito del diploma di laurea, e aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni ed essere munito di diploma di laurea;
 - aver maturato, fornito di idoneo titolo di studio universitario, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,



esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

- e. avere idoneità fisica all'impiego, considerando la presenza di uffici sul territorio con attività di verifica e controllo delle infrastrutture;
- f. avere il godimento dei diritti civili e politici;
- g. fare parte dell'elettorato politico attivo e, quindi, godere dei diritti politici e non trovarsi nelle seguenti condizioni: essere sottoposto a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di prevenzione;
- h. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i. non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, nonché comunque per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL;
- j. assenza di condanna penale o provvedimento comunque definitivo dell'Autorità giudiziaria, come pure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenuta definitiva, per reati inerenti fattispecie che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o per reati che comunque comportino la destituzione da pubblici uffici. Tuttavia, il candidato che abbia a carico un procedimento penale in corso o un rinvio a giudizio o una condanna con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro, ivi inclusa la sanzione disciplinare del licenziamento, in base al CCNL applicabile ed alla legge, è ammesso con riserva fino all'esito del giudizio penale, ed all'atto della candidatura ha l'obbligo di indicare nella domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- k. non essere stato interdetto dai pubblici uffici o sottoposto a misure che, per legge, escludono l'accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni, né avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32 quinquies del codice penale, né infine di essere sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale



- l. non essere incompatibile in base alla normativa vigente con lo status di dipendente pubblico;
 - m. avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell'anno 1986;
 - n. non trovarsi in alcune delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
2. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda fissata nel presente Bando e mantenuti per tutta la durata della procedura, sino alla data di stipula del contratto di lavoro e della immissione in ruolo.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove; in ogni momento della procedura può essere disposta, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione.
4. Coloro che si trovano in una delle situazioni di cui al precedente punto j., secondo periodo, sono ammessi con riserva fino all'archiviazione o al proscioglimento, ovvero fino alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare.
5. La sussistenza di una causa di ammissione con riserva preclude la designazione a vincitore del concorso; detta designazione potrà essere disposta - ove ancora disponibile, ossia non già attribuita ad altro candidato - nel momento in cui venga a cessare la causa di ammissione con riserva, sempre che intervenga nel periodo di efficacia della graduatoria finale di cui al successivo art. 12 del presente Bando.
6. In ogni momento della procedura, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, potrà essere disposta con determinazione motivata l'ammissione con riserva alla procedura medesima, ove sia verificata l'esistenza di una causa di ammissione con riserva.
7. Ai fini della regolare ammissione di ciascun candidato alla procedura non devono sussistere le cause di esclusione e/o di ammissione con riserva dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione fino al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Art. 3

Modalità della procedura

1. La procedura di concorso è regolata da quanto previsto dal D.P.R. n. 272/2004, dal D.P.R. n. 487/94, dal D.Lgs. n. 165/2001, dal D.P.R. n. 224/2011 in quanto compatibile, dal D.L. n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021, dal D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021, oltre che dalla ulteriore normativa comunque applicabile anche transitoria e/o urgente e/o, eventualmente, di tipo emergenziale.



2. Per le attività di gestione del concorso e ricezione e gestione delle domande di ammissione, l’Agenzia si avvale di un operatore qualificato, di cui alle premesse (nel seguito anche solo “*Gestore della Piattaforma*”), anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica denominata *IoLavoroNelPubblico* (nel seguito anche solo “*Piattaforma*”), gestita dal predetto operatore prescelto, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://app.iolavoronelpubblico.it/bandi/ansfisa_dirigente/accedi.php.

3. Il presente Bando è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”, nonché è reso disponibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia www.ansfisa.gov.it, nell’apposito spazio dedicato presente Sezione Bandi di Concorso in Amministrazione Trasparente (nel seguito anche solo “*Spazio dedicato*”).

Art. 4

Presentazione della domanda di ammissione al concorso

1. In risposta al presente Bando, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente a mezzo della Piattaforma, pena la non ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata accedendo alla Piattaforma raggiungibile all’indirizzo di cui al precedente art. 3, comma 2.

Alla Piattaforma il candidato potrà accedere tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o attraverso apposita procedura di registrazione. I candidati, a pena di esclusione, sono tenuti ad allegare alla domanda di ammissione quanto previsto al successivo comma 7.

2. Con la partecipazione al concorso, il candidato elegge domicilio, ai fini di qualsiasi comunicazione della presente procedura nella propria area riservata, nella sezione “*Comunicazioni*” della Piattaforma, ad ogni effetto di legge. In ogni caso, ferma la predetta elezione di domicilio, al candidato è richiesta l’indicazione di un indirizzo e-mail attivo a cui poter essere contattati e al quale ricevere le notifiche delle comunicazioni che verranno pubblicate/trasmesse nella predetta area riservata, nella sezione “*Comunicazioni*” della Piattaforma. In caso di irreperibilità del candidato per fatto non imputabile all’Agenzia e/o al Gestore della Piattaforma (es. disattivazione dell’account e/o di casella elettronica piena o non funzionante, etc.), le comunicazioni si intenderanno regolarmente effettuate nel domicilio eletto dal candidato nell’apposito spazio “*Comunicazioni*” della Piattaforma.

3. La compilazione e l’invio *on line* della domanda di ammissione devono essere completati **entro il termine perentorio del 30° (trentesimo) giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione per estratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale** di cui al precedente articolo 3, comma 3.

Qualora il termine di scadenza per l’invio *on line* della domanda di ammissione cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate



esclusivamente ed indifferibilmente le domande di ammissione inviate entro le ore 16:59 di detto termine.

Allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, la Piattaforma non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di ammissione.

Al fine di evitare di incorrere in eventuali rallentamenti del sistema informatico dovuti al potenziale sovraccarico dei canali di trasmissione, si invitano i candidati a finalizzare la domanda di ammissione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata telematicamente accedendo al *link* sopra indicato; in particolare, il candidato, una volta indirizzato alla *homepage* della Piattaforma di raccolta candidature, potrà procedere alla compilazione della domanda.

I candidati avranno inoltre accesso alla Guida Candidati tramite il comando “*Consulta la guida candidati*” e potranno consultare le FAQ per le indicazioni di dettaglio relative alla corretta presentazione della domanda di ammissione.

Una volta compilata la domanda, i candidati riceveranno un'e-mail avente ad oggetto la candidatura da completare e contenente le indicazioni per il corretto completamento della stessa.

Solo dopo aver concluso correttamente il processo di candidatura attraverso la sottoscrizione e il caricamento in Piattaforma della domanda di ammissione, i candidati riceveranno una seconda e-mail di conferma da intendersi quale attestazione dell'avvenuta ricezione della domanda di ammissione.

Poiché la candidatura presentata è imm modificabile, qualora il candidato intenda modificare e/o integrare le informazioni e/o la documentazione fornita, dovrà necessariamente ritirare e annullare la propria candidatura e, entro il termine perentorio sopra stabilito, proporre e formalizzare una nuova domanda di ammissione completa degli allegati, tutto come meglio precisato nella Guida Candidati contenuta nello spazio “*Consulta la guida candidati*” presente in Piattaforma.

5. Nella domanda i candidati dovranno riportare, sotto la propria responsabilità mediante autocertificazione resta ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale (CAP), il domicilio se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del codice di



avviamento postale (CAP), e anche il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

- d) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Bando;
- e) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- f) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- g) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, di godere dei diritti politici e di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di prevenzione;
- h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- i) di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, nonché comunque per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL;
- j) di non aver riportato condanna penale o provvedimento comunque definitivo dell'Autorità giudiziaria, come pure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenuta definitiva, per reati inerenti fattispecie che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o per reati che comunque comportino la destituzione da pubblici uffici; in caso di procedimento penale in corso o di rinvio a giudizio o di una condanna con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro, ivi inclusa la sanzione disciplinare del licenziamento, in base al CCNL applicabile ed alla legge, il candidato ha l'obbligo di indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- k) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o sottoposto a misure che, per legge, escludono l'accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni, né di avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32 quinquies del codice penale, né infine di essere sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale;
- l) di non essere incompatibile in base alla normativa vigente con lo status di dipendente pubblico e, comunque, di non trovarsi in alcune delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;



- m) per i candidati di sesso maschile nati prima dell'anno 1986, di avere una regolare posizione con riferimento agli obblighi di leva militare, specificando ogni utile riferimento ivi incluso l'ente presso cui è stato svolto il servizio di leva e/o che ha disposto il congedo
- n) di essere in possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2 del presente Bando, con esplicita indicazione anche dell'Autorità rilasciante, della data di conseguimento, della relativa votazione; per i titoli accademici rilasciati dalle Università straniere, che saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree previste, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, copia del provvedimento di equiparazione, ovvero dell'istanza di equiparazione del titolo presentata alle Autorità competenti; le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- o) di essere in possesso dell'abilitazione alla professione di Ingegnere, specificando gli estremi dell'abilitazione stessa e del suo conseguimento;
- p) l'indicazione dei titoli conseguiti secondo quanto specificato al successivo art. 10 e segnatamente: titoli di studio universitari; titoli di carriera e di servizio; pubblicazioni scientifiche; specificando per ciascun titolo ogni informazione utile ai fini della valutazione;
- q) di trovarsi in una delle seguenti posizioni:
- essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea (indicare l'amministrazione di appartenenza, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione fornendone i relativi estremi, area/categoria di appartenenza e relativa anzianità maturata); ovvero
 - essere dipendente delle amministrazioni statali reclutato a seguito di corso-concorso, con un servizio di almeno quattro anni (indicare l'amministrazione di appartenenza, area/categoria di appartenenza e relativa anzianità maturata, estremi del corso-concorso di reclutamento);
- ovvero
- essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, munito del diploma di laurea, e aver svolto per almeno



due anni le funzioni dirigenziali (indicare l'amministrazione/ente di appartenenza, area/categoria di appartenenza e relativa anzianità maturata);

ovvero

- aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni ed essere munito di diploma di laurea (indicare l'amministrazione/ente di appartenenza, area/categoria di appartenenza e relativa anzianità maturata);

ovvero

- aver maturato, fornito di idoneo titolo di studio universitario, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (indicare enti/organismi internazionali ove maturato detto servizio continuativo, posizione funzionale ricoperta e relativa decorrenza, ad es.: da/a);

- r) il possesso di eventuali titoli di preferenza/precedenza/riserva alla nomina; tali titoli, qualora non espressamente dichiarati in domanda, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria generale di merito; la mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato dal beneficio;
- s) di appartenere ai soggetti di cui all'art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, ovvero con una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi con riserva a sostenere la prova scritta, previa comunicazione, che deve essere rilasciata compilando l'apposito campo previsto nell'applicazione che gestisce la compilazione della domanda. Il candidato dovrà inviare al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, almeno 10 giorni prima della prova, idonea certificazione rilasciata da apposita struttura del SSN che specifichi la natura del proprio handicap;
- t) di appartenere ai soggetti portatori di handicap che ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge 104/1992 hanno necessità di ausili, in relazione al loro handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, previa apposita richiesta, che dovrà pervenire compilando l'apposito campo previsto nell'applicazione che gestisce la compilazione della domanda. Sulla base di tale autocertificazione, si valuterà la sussistenza delle condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica minorazione. Il candidato portatore di handicap dovrà inviare al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, almeno 10 giorni prima della prova, idonea certificazione rilasciata da apposita struttura del SSN che specifichi la natura del proprio handicap;



- u) di aver preso visione di tutti gli articoli del Bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l’informativa privacy di cui al successivo articolo 15 (Trattamento dei dati personali e Informativa privacy); il consenso al trattamento dei dati è rilasciato in fase di registrazione alla Piattaforma;
- v) di eleggere il domicilio, ai fini di qualsiasi comunicazione e/o notifica della presente procedura nella propria area riservata, nella sezione “Comunicazioni” della Piattaforma, ad ogni effetto di legge;
- w) di essere consapevole che, qualora venga accertata in ogni momento la non veridicità del contenuto della domanda e della documentazione, verrà escluso/a dalla presente procedura di concorso; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della domanda e della documentazione verrà accertata dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, lo stesso sarà risolto ai sensi delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicabile;
- x) di prendere atto che il trattamento dei dati personali avverrà secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo da parte dell’Agenzia e dell’affidatario del servizio di fornitura e gestione della Piattaforma del proprio indirizzo e-mail ordinaria indicato in domanda per la segnalazione delle comunicazioni, anche urgenti, e le notifiche personali inerenti la presente procedura selettiva che, ad ogni effetto di legge, avvengono attraverso l’apposito spazio delle “Comunicazioni” della Piattaforma presso il quale il candidato elegge domicilio.

6. I candidati diversamente abili devono specificare, nell’apposito spazio disponibile nel modulo elettronico della Piattaforma, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata ansfisa@pec.ansfisa.gov.it , entro e non oltre i cinque giorni successivi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza il Gestore della Piattaforma e l’Agenzia al trattamento dei dati sensibili. Il mancato invio di tale documentazione non consente di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.



Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

In ogni caso, con riferimento alla prova scritta, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tale prova con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova, analogamente a quanto disposto dall' articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Nella domanda di ammissione il candidato con diagnosi di DSA dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, entro e non oltre i cinque giorni successivi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande indicato all'interno del Bando di concorso.

L'adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto secondo quanto di seguito riportato:

- (i) la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale è concessa esclusivamente sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia; in tale caso, il colloquio orale avrà analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta;
- (ii) a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, è consentita l'adozione dei seguenti strumenti compensativi:
 - a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
 - b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
 - c) la calcolatrice, nei casi di discalculia;
 - d) ogni altro ausilio tecnologico indicato dal candidato e giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice;
- (iii) il prolungamento della durata massima della prova scritta, con un incremento del 50% della durata stabilita per ciascuna prova.



7. I candidati dovranno trasmettere, nell'apposita sezione della Piattaforma, pena l'esclusione:

- I. la domanda di ammissione compilata (in formato PDF), che dovrà essere sottoscritta in originale (firma autografa o digitale);
- II. copia del documento di riconoscimento in corso di validità, scansionato fronte retro;
- III. *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto, reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con l'indicazione di: *i*) titoli di studio universitari ed altri titoli, *ii*) abilitazioni professionali; *iii*) altri titoli ed esperienze lavorative; pubblicazioni scientifiche;
- IV. ricevuta del pagamento a mezzo PagoPA dei diritti di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura; ai sensi dell'art. 4, comma 45, della Legge n. 183/2011, è dovuto un diritto di segreteria fissato in Euro 15,00= (quindici/00) da versare mediante pagamento da effettuare con il sistema PagoPa al seguente link <https://portale-ansf.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/4306/nuovo-pagamento-spontaneo>. Il contributo per la copertura delle spese della procedura non è rimborsabile.

8. L'ammissione alla procedura avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati e, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla esclusione ed alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte con la domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; l'Agenzia si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, per tutta la durata della procedura. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Resta ferma la riserva per l'Agenzia di procedere in qualsiasi momento, anche successivo all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio, alla verifica:

- della veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai fini della partecipazione alla procedura, con ogni conseguenza, anche sotto il profilo penale, civile e amministrativo, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, ivi compresa la perdita di eventuali benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
- della sussistenza dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2 e dichiarati alla data di presentazione della domanda.

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di ammissione al concorso.



Fermo quanto sopra, l’Agenzia potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dal candidato; qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni o delle informazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell’articolo 2 del presente Bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Comportano l’esclusione dalla procedura le domande di partecipazione prive della documentazione di cui al precedente comma 7.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all’art. 2 del presente Bando, comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla procedura di concorso e dalla relativa graduatoria

9. L’Agenzia e, per essa, il Gestore della Piattaforma non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente dal mancato accesso del candidato alla sezione “Comunicazioni” della Piattaforma, ovvero da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono considerate valide le domande di ammissione inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente Bando di concorso.

10. All’interno della propria area riservata, nella sezione “Comunicazioni”, i candidati potranno formulare, tramite il comando “*Invia comunicazione o richiesta*”, domande o quesiti per i quali non abbiano trovato una risposta nella Guida Candidati e/o nella Sezione FAQ in *homepage* della Piattaforma.

Per ogni tipo di richiesta legata alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare necessariamente ed esclusivamente tale strumento di comunicazione con l’Agenzia.

In ogni caso, non è garantita la presa in carico delle richieste di assistenza e/o chiarimento inviate nei 3 (tre) giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di ammissione. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

11. Ogni comunicazione concernente il concorso, ivi incluse la richiesta di chiarimenti, il calendario delle relative prove e il loro esito, è effettuata attraverso l’apposito spazio “*Comunicazioni*” della Piattaforma, con valore di pubblicazione e/o comunicazione di legge e presso il quale il candidato elegge domicilio per le comunicazioni inerenti alla presente procedura.

Data e luogo di svolgimento delle prove sono comunicate tramite la Piattaforma, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove d’esame e, se



prevista, della prova preselettiva. e pubblicate anche sul sito web dell'Amministrazione nell'apposito Spazio dedicato.

Art. 5

Commissione esaminatrice

- 1.** La valutazione del possesso dei titoli e la valutazione delle prove d'esame sono svolte da una Commissione esaminatrice nominata in conformità con i principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 224/2011, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
- 2.** La Commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui all'art. 57, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 3.** ANSFISA, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la Commissione esaminatrice.
- 4.** La Commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. La Commissione può essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua inglese, per l'accertamento delle conoscenze informatiche e per l'accertamento delle competenze manageriali.
- 5.** Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente dell'Agenzia, individuato con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice.
- 6.** Alla Commissione esaminatrice, tra l'altro, compete, nel rispetto di quanto previsto nel presente Bando e dalla normativa vigente, la preventiva definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove d'esame.

Art. 6

Procedura concorsuale

- 1.** Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a.** prova preselettiva: in relazione al numero di candidati che avranno presentato domanda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva, consistente in test a risposta.
 - b.** valutazione dei titoli: il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli è pari a 50 punti;
 - c.** due prove scritte: il punteggio massimo conseguibile in ciascuna prova scritta è



pari a 100 punti; alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione minima di 70/100;

- d. prova orale: il punteggio massimo conseguibile nella prova orale è pari a 100 punti; la prova orale è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 70/100.

2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, nelle prove scritte, nella prova orale.

3. Per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, così come previsto dal D.M. 12 novembre 2021.

Art. 7

Prove preselettive

1. In relazione al numero di candidati che avranno presentato domanda, ANSFISA si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva, consistente in test a risposta multipla.

2. La prova preselettiva, infatti, è tesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla posizione relativa ai posti da ricoprire e consisterà nella soluzione, in un tempo predeterminato che sarà comunicato prima dell'inizio della prova medesima, di n. 60 quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d'esame del presente Bando e quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo) e attitudinali.

Durante la prova è esclusa la possibilità di consultare qualsiasi documentazione o testo di legge, anche se non commentato. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili, cuffie e/o auricolari, o, comunque, qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla cattura di immagini o alla trasmissione di dati, ad esclusione dei dispositivi eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione.

3. La sede, le date o ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno rese note, almeno 15 (quindici) giorni prima della data del loro inizio, con valore di notifica a tutti gli effetti, nell'apposito spazio delle "Comunicazioni" della Piattaforma e sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.ansfisa.gov.it nell'apposito Spazio dedicato.



I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e copia della domanda di ammissione rilasciata dalla Piattaforma.

4. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica comporta l'esclusione dal concorso.

5. Per la valutazione della prova la Commissione giudicatrice attribuirà il seguente punteggio: a ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: 1 punto;
- risposta non data: 0 punti;
- risposta errata: - 0,20 punti.

Fermo restando quanto espressamente previsto dal successivo comma, il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito del concorso.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte i primi 150 candidati; sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al 150esimo; la classifica della prova preselettiva non è soggetta a scorrimento in caso di esclusione o rinuncia da parte dei candidati ammessi alle successive prove di esame.

7. La pubblicazione della data della prova secondo le già indicate modalità sostituisce, ad ogni effetto di legge, la convocazione personale dei candidati ed ha valore di notifica.

Art. 8

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e una prova orale, dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnica per la posizione richiesta, nonché della capacità ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzione delle problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, tutto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Per ciascuna prova d'esame, verranno valutati:

- i) la completezza dell'esposizione;
- ii) l'esaustività delle argomentazioni;



iii) l'aderenza al contesto;

iv) la visione e la prospettazione dei temi trattati.

2. Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di copia della domanda di ammissione al concorso e di un valido documento di identità.

3. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.

4. Ogni comunicazione concernente prove d'esame, ivi inclusi il calendario delle relative prove e il loro esito, è effettuata attraverso l'apposito spazio "Comunicazioni" della Piattaforma, con valore di pubblicazione e/o comunicazione di legge e presso il quale il candidato elegge domicilio per le comunicazioni inerenti alla presente procedura.

Data e luogo di svolgimento delle prove sono comunicate tramite la Piattaforma, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove d'esame e sono comunque pubblicate anche sul sito web dell'Amministrazione nell'apposito Spazio dedicato.

5. Le prove in presenza non potranno avere durata superiore a 180 minuti, secondo quanto disposto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022.

Art. 9

Prove scritte

1. Le prove scritte saranno così articolate:

a) Prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, consiste nello svolgimento di un elaborato su un argomento inerente alle seguenti materie:

- Elementi di gestione ed organizzazione della sicurezza dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e metodologie di analisi dei rischi applicate agli aspetti organizzativi;
- Normativa nazionale e comunitaria per la sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto e per la loro interoperabilità;
- Normativa in materia di contratti pubblici di servizi e lavori e connessa regolamentazione;
- Elementi di diritto amministrativo di contabilità generale dello Stato relativamente alle funzioni da svolgersi;
- Normativa ed analisi di rischio delle infrastrutture ferroviarie, stradali e dei sistemi a impianti fissi;



b) La seconda prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con riferimento alle materie di seguito indicate, oltre a quelle della prima prova scritta:

- Sistemi di gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali ed autostradali;
- Analisi di rischio dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- Elementi di organizzazione dell'amministrazione pubblica e project management;
- Principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità nell'organizzazione delle attività degli uffici pubblici;
- Potere amministrativo e discrezionalità;
- Elementi di contabilità generale dello Stato con particolare riferimento alla gestione delle spese e dei relativi capitoli, ai rapporti con gli organi di controlli e gli organi consultivi, attività negoziale nella PA;
- Gestione del personale, organizzazione del lavoro e controllo di gestione.

2. Il diario delle prove scritte ed il luogo di svolgimento della prova sono comunicati ai singoli candidati ammessi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della prova medesima, con valore di notifica a tutti gli effetti, nell'apposito spazio delle "Comunicazioni" della Piattaforma.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, lettori MP3, tablet, computer portatili, cuffie e/o auricolari, o, comunque, qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla cattura di immagini o alla trasmissione di dati, ad esclusione dei dispositivi eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione.

4. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.

5. I candidati ammessi alla prova orale saranno convocati mediante comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, nell'apposito spazio delle "Comunicazioni" della Piattaforma, con un preavviso di almeno venti giorni. Nella medesima comunicazione verrà riportato l'indicazione della pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nell'apposito Spazio dedicato.

6. Le due prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima giornata.



7. La valutazione della prova da parte della Commissione esaminatrice avverrà con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le operazioni di valutazioni, si procederà con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte in modalità digitale.

8. La Commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del diario delle prove, indicherà il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte.

9. Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

10. L'Amministrazione, ove la normativa vigente alla data delle prove lo preveda, richiede ai candidati una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'ammissione allo svolgimento delle prove.

Art. 10

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli, con esclusione del titolo universitario utilizzato per soddisfare il requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b), del presente Bando è relativa a: *i)* titoli di studio universitari, *ii)* titoli di carriera e di servizio; *iii)* pubblicazioni scientifiche, tutto nei limiti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni in concorso.

La definizione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati fissandone il relativo punteggio, comunque prima che si proceda alla correzione delle prove scritte.

I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente Bando.

Sono valutati solo i titoli riportati nella domanda e se completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Detti titoli sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.



2. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio avverrà secondo quanto stabilito nel D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78.

Saranno attribuiti i seguenti punteggi massimi in relazione ai titoli posseduti e dichiarati:

- A) titoli di studio universitari: fino ad un massimo di 20;
- B) titoli di carriera e di servizio: fino ad un massimo di 23;
- C) pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 7.

A) Titoli di studio universitari:

- 1 punto per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 e lode, relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso;
- 3 punti massimi per master universitari di secondo livello, attinenti alle materie oggetto delle prove del presente concorso, ad ogni singolo master non potrà essere dato un punteggio superiore a 1,5;
- 10 punti massimi per Dottorato di ricerca (DR) attinenti alle materie oggetto delle prove del presente concorso; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013: fino a 6 punti.

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli A), in base alla predetta votazione, è pari ad un massimo di 20 punti.

I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla lettera A) sono: la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.

B) Titoli di carriera e di servizio:

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di seguito indicati, è pari a massimo 23 punti. I titoli per i quali può essere attribuito un punteggio sono:

- a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M n. 78/2018, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale in misura pari o superiore al 50% e sino al 75% sarà attribuito un punteggio massimo di 1 punto per anno; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale in misura superiore al 75% e inferiore al 100% sarà attribuito un punteggio massimo di 1,25 punti per anno); le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo



- determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale. Il punteggio totale massimo è pari a 10.
- b) incarichi che presuppongano una particolare competenza professionale, aventi ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 10, secondo quanto di seguito specificato: incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 19, co.6, del D. Lgs. 165/2001: punti 3 per anno; incarichi di posizione organizzativa: punti 0,75 per semestre; incarichi di alta e specifica responsabilità, punti 0,50 per semestre. Saranno valutabili esclusivamente i periodi di incarico già espletati alla data di pubblicazione del presente bando.
- c) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici - nello specifico da organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: è attribuito un punteggio pari a punti 3 in caso di graduatoria per l'assunzione in qualifica dirigenziale tecnica a tempo indeterminato e pari a punti 1,5 in caso di altra graduatoria per l'assunzione in qualifica dirigenziale, fino ad un massimo di punti 3.

I titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente articolo, si applicano i principi stabiliti all'art. 5, commi 4 e 5, 6 del D.P.C.M n. 78/2018.

C) Pubblicazioni scientifiche:

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. n. 78/2018, è pari ad un massimo di 7 punti.

Le pubblicazioni scientifiche sono premiate in relazione al grado di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame.



Le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 7 sono valutate con un punteggio di punti 2 a pubblicazione nel caso in cui il candidato sia autore unico, e punti 1 nel caso in cui il candidato sia co-autore. Sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni già pubblicate alla data di pubblicazione del presente bando.

Sono valutati soltanto i titoli posseduti dal candidato alla data di pubblicazione del presente bando e dichiarati nella domanda di ammissione.

Si potrà richiedere ai candidati di produrre materialmente l'originale o copia autentica dei titoli dichiarati; in caso di mancata produzione del titolo richiesto entro il termine perentorio che verrà attribuito, non inferiore a 10 (dieci) giorni solari, il titolo dichiarato non sarà oggetto di valutazione.

Per ogni ulteriore modalità di attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli, vale quanto stabilito nel D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78.

Art. 11

Prova orale

- 1.** La prova orale, consistente in un colloquio, verterà sui seguenti ambiti:
 - a) le materie di cui alle due prove scritte;
 - b) le capacità relazionali, le attitudini e le motivazioni individuali;
 - c) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;
 - d) conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in lingua inglese;
 - e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche mediante una verifica pratica.
- 2.** La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte relativamente ai quesiti delle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), e, in ogni caso, verifica di quanto previsto alle precedenti lettere d) ed e).
- 3.** La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali ed è valutata in centesimi.
- 4.** I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
- 5.** Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione esaminatrice fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte



di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.

6. Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

7. L'Amministrazione, ove la normativa vigente alla data delle prove lo preveda, richiede ai candidati una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'ammissione allo svolgimento della prova.

Art. 12

Graduatoria finale

1. Espletate le prove d'esame e la valutazione delle stesse, oltre alla valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato ammesso e che abbia superato le soglie minime previste per le prove scritte e la prova orale, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle prove d'esame e dalla valutazione dei titoli.

2. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.

3. La graduatoria finale è approvata dal Direttore dell'Agenzia, unitamente alla designazione dei vincitori. La stessa è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposito Spazio dedicato; della pubblicazione viene data notizia, anche mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. La graduatoria finale rimane efficace per un termine di due anni dalla data della suddetta pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 13

Titoli di preferenza

1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994; gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della



domanda di ammissione. In ogni caso, i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.

2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire all'attenzione del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 15 del presente Bando, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

Art. 14

Immissione in servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

1. L'assunzione in servizio dei vincitori è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dal presente Bando.

2. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di richiedere chiarimenti e documentazione a comprova delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate con la presentazione della domanda di ammissione e relativi allegati.

3. Sono esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o prodotto documenti non veritieri. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre ad essere causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

4. Ciascun vincitore sarà invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in conformità alle norme previste dal vigente CCNL ENAC relativo al personale dirigente, finalizzato alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia.

5. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

6. In caso di mancata presentazione alla data di convocazione per la stipula del contratto, senza giustificato motivo, il candidato selezionato sarà considerato rinunciatario.

7. Ai vincitori, che avranno sottoscritto il contratto di lavoro, sarà conferito – fermo quanto stabilito all'art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 – un incarico dirigenziale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali adottato da ANSFISA.

8. L'Agenzia provvederà, all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, alla verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative al conferimento dell'incarico, richiedendo, tra l'altro, la sottoscrizione di una dichiarazione in cui il concorrente a cui si



intende conferire l'incarico dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

Art. 15

Trattamento dei dati personali e Informativa privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), si informano i candidati che i dati forniti e raccolti con la domanda di ammissione alla procedura di selezione e, comunque, da ogni ulteriore documentazione dagli stessi fornita, anche attraverso la Piattaforma utilizzata:

a) sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica;

b) possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Agenzia in qualità di Titolare del trattamento dati o ad eventuali incaricati in qualità di Responsabili del trattamento dati, alle ulteriori amministrazioni interessate del presente Bando e alle commissioni esaminatrici, in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;

c) potranno essere messi nella disponibilità del Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini dell'ampliamento del patrimonio informativo del Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 56/2019:

d) sono trattati dal personale dell'Agenzia che cura la procedura concorsuale, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente, nonché terzi autorizzati, ivi incluso il Gestore della Piattaforma, oltre che dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

e) possono essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, società terze che prestino attività di consulenza o assistenza all'Agenzia in ordine al procedimento concorsuale, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a società di servizi;

f) essere comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai cui poteri di indirizzo e di vigilanza è sottoposta l'Agenzia, nonché a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o delle Autorità amministrative.



2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di ammissione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
3. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
4. Il titolare del trattamento dei dati è ANSFISA, nella persona del legale rappresentante, il Direttore, Ing. Domenico De Bartolomeo, tel. 0648880625, PEC ansfisa@pec.ansfisa.gov.it; il responsabile interno del trattamento è il dirigente dell'Ufficio Risorse Umane; il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) di ANSFISA è il Dott. Augusto Reggiani, PEC privacy.dpo@pec.ansfisa.gov.it
5. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
6. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgere apposita richiesta scritta al Titolare del Trattamento dei dati, nonché al Responsabile della Protezione dei dati personali, agli indirizzi di posta elettronica certificata innanzi indicati.

Art. 16

Riserve dell'Amministrazione - Norme di chiusura e salvaguardia

1. Il presente Bando non vincola in alcun modo l'Agenzia, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione nei ruoli della stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di reclutamento del personale.
3. Il presente Bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Avverso il presente Bando di concorso è proponibile ricorso nei modi e termini stabiliti dalle vigenti
5. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente Bando di concorso, o, comunque, di non dare seguito al concorso, ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile



giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare l'Agencia si riserva di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

6. L'assunzione sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della sottoscrizione del contratto e del conferimento dell'incarico dirigenziale, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.

Art. 17

Accesso agli atti e Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 241/1990, l'accesso alla documentazione attinente la presente procedura è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri candidati.
3. L'Agencia può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione esaminatrice, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
4. Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Rosella Lanuti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

(De Bartolomeo)

DE BARTOLOMEO
DOMENICO
04.07.2022
22:23:00
UTC





**ALLEGATO A
AL BANDO DI CONCORSO**

**ELENCO UBICAZIONE SEDE E UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI DI
ANSFISA**

UFFICI CENTRALI

- Roma
- Firenze
- Genova

UFFICI OPERATIVI TERRITORIALI

- a) area Nord-Ovest: sedi di Genova, Torino e Milano;
- b) area Nord-Est: sedi di Venezia e Bologna;
- c) area Centro: sedi di Roma, Firenze, Cagliari, Ancona e Pescara;
- d) area Sud: sedi di Bari, Napoli, Catania e Palermo